



**Consip S.p.A.**

**“Servizio di revisione legale dei conti e servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel Report Integrato - Triennio 2023-2025”**

***SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E SERVIZIO DI REVISIONE DELLE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE CONTENUTE NEL REPORT INTEGRATO  
TRIENNIO 2023-2025***



## INDICE

1.	<i>PREMESSA</i> .....	3
1.1.	Definizioni.....	3
1.2.	Contesto di riferimento.....	3
2.	<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i> .....	4
2.1.	Servizio di revisione legale dei conti .....	4
2.2.	Servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel report integrato.....	4
3.	<i>OGGETTO DEL SERVIZIO</i> .....	5
3.1.	Servizio di revisione legale dei conti .....	5
3.2.	Servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel report integrato.....	5
4.	<i>DURATA</i> .....	6
5.	<i>ENTITÀ DELL'IMPEGNO E FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE</i> .....	6
6.	<i>REQUISITI DI INDIPENDENZA</i> .....	7
7.	<i>MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE</i> .....	7
8.	<i>LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO</i> .....	8
9.	<i>ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA</i> .....	9
10.	<i>RISERVATEZZA</i> .....	9
11.	<i>RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI</i> .....	9
12.	<i>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE</i> .....	9
13.	<i>VERIFICA DI CONFORMITÀ</i> .....	10
14.	<i>CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E FATTURAZIONE</i> .....	10
15.	<i>PENALI</i> .....	11



## **1. Premessa**

### **1.1. Definizioni**

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria del servizio;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e la Società che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società aggiudicataria del servizio;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali.

### **1.2. Contesto di riferimento**

L’art. 32 dello Statuto di Sogei stabilisce che “la revisione legale dei conti è demandata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro, secondo quanto previsto dall’articolo 2409 bis c.c.”.

Come disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 “...l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico...”.

Nel caso specifico di Sogei, non essendo la stessa inquadrabile tra gli “Enti di diritto pubblico”, così come definiti dall’art 16 del D.Lgs. n. 39/2010, non è posto alcun limite alla facoltà di rinnovo del mandato al medesimo soggetto.



**“Servizio di revisione legale dei conti e servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel Report Integrato - Triennio 2023-2025”**

L’incarico di revisione legale dei conti attualmente in essere ha scadenza coincidente con l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2022.

Inoltre Sogei ha optato volontariamente per la revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel Report Integrato e tale servizio, che deve essere effettuato da un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale, è attualmente affidato alla medesima Società già incaricata della revisione legale dei conti.

Si rende ora necessario dare avvio alle procedure per il conferimento di un nuovo mandato, che comprenda l’affidamento sia del servizio di revisione legale dei conti, sia di quello di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel Report integrato, per il triennio 2023-2024-2025.

La funzione AFC, in qualità di responsabile della redazione del Bilancio e dell’esecuzione della gran parte delle attività oggetto di revisione, rappresenta la funzione aziendale nel cui ambito si svolgerà il servizio e costituirà il diretto referente per il soggetto incaricato; altre Strutture aziendali saranno comunque coinvolte, in base alla specifica esigenza, per fornire documentazione e supporto.

Ciò premesso, il presente documento ha la finalità di descrivere le caratteristiche dei suddetti servizi da acquisire, considerando quanto esplicitato nella Circolare Assonime n. 16/2010, ossia che “l’organo di controllo, nel formulare la proposta, dovrà valutare l’idoneità tecnica del revisore, la sua indipendenza, nonché la completezza del piano di revisione e dell’organizzazione della società in relazione all’ampiezza e complessità dell’incarico da svolgere”.

## **2. Normativa di riferimento**

### **2.1. Servizio di revisione legale dei conti**

La normativa di riferimento, per quanto riguarda i soggetti legittimati e i relativi requisiti di professionalità e onorabilità, il conferimento e la revoca dell’incarico, la natura delle attività da svolgere e i profili di responsabilità, è rappresentata dal già citato D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 135/2016, il quale, tra le varie, “rafforza” la disciplina sull’indipendenza del revisore.

### **2.2. Servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel report integrato**

In tale ambito, il servizio di revisione, finalizzato al rilascio della relazione di revisione sulle informazioni non finanziarie contenute nel Report integrato, viene attualmente svolto in base alle indicazioni e ai principi contenuti nell’“International Standard on Assurance Engagement 3000 (revised) - Assurance Engagement other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 3000 - revised”), emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board per gli incarichi che consistono in un esame limitato. Ciò implica il rispetto dei principi etici, compresi quelli in materia di indipendenza, previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti applicabili in Italia e dai principi di revisione vigenti, il mantenimento di un sistema complessivo di controllo della qualità ISQC (Italia) n. 1, nonché la pianificazione e lo svolgimento del lavoro con l’obiettivo di acquisire una sicurezza limitata che l’informativa non finanziaria non contenga errori significativi.

Si evidenzia, tuttavia, che la normativa di riferimento è in continua evoluzione e le modalità secondo le quali dovrà essere effettuato il servizio in oggetto, nonché il relativo output, dovranno essere comunque conformi alla normativa in vigore nel momento in cui il servizio medesimo sarà prestato.



**“Servizio di revisione legale dei conti e servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel Report Integrato - Triennio 2023-2025”**

Per questo motivo la presente si prevede una integrazione di giorni persona, indicativamente corrispondenti al maggior impegno correlato ad una eventuale evoluzione della normativa e la cui attivazione risulterà condizionata all'effettiva sussistenza di una diversa e più onerosa tipologia di attività da prestare.

### **3. Oggetto del servizio**

#### **3.1. Servizio di revisione legale dei conti**

Il servizio richiesto consiste nella revisione legale dei conti di Sogei, a norma del D.Lgs. n. 39/2010, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 139/2015.

La Società di revisione incaricata (di seguito Società) è chiamata a:

- esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio di Sogei, con apposita **relazione** redatta secondo il disposto di cui al 2° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 139/2015. In particolare, l'art. 10 di quest'ultimo Decreto prevede che in tale relazione il soggetto incaricato della revisione legale esprima, oltre al già previsto giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, anche quello sulla conformità della stessa relazione sulla gestione alle norme di legge. Inoltre, detto giudizio deve contenere “una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori”;
- verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- sottoscrivere le dichiarazioni fiscali di Sogei e assolvere a ogni altro adempimento previsto dalla normativa in tema di responsabilità fiscale del revisore;
- svolgere tutte le attività che la legge attribuisce alla funzione di revisione legale dei conti.

Quanto sopra deve essere adempiuto in conformità ai principi di revisione di cui all'art. 11 del citato Decreto n. 39/2010.

Tali principi, come rappresentato nella Circolare Assonime n. 16/2010, “concorrono a definire in modo concreto gli obblighi imposti dalla legge ai revisori. In essi sono previste indicazioni di principio, ma anche regole tecniche professionali utili per determinare il contenuto della prestazione e specificare come devono comportarsi i revisori per adempiere diligentemente al loro incarico”.

#### **3.2. Servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel report integrato**

Tale servizio consiste nella revisione dell'informativa non finanziaria contenuta nel Report integrato, in conformità ai principi, alle procedure e alle norme che regolamenteranno la materia nel momento in cui la prestazione sarà resa, e nel conseguente rilascio della relativa relazione o altra certificazione prevista dalla normativa che sarà in vigore nel periodo dell'esecuzione dell'attività.



#### 4. Durata

L’incarico da affidare si estende per il triennio 2023-2024-2025, fino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2025.

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula per 36 (trentasei) mesi e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

#### 5. Entità dell’impegno e figure professionali richieste

L’impegno, *a titolo puramente indicativo e non vincolante*, è stimato in circa 120 giorni persona annui per un totale di 360 giorni persona per il triennio.

Inoltre, come precisato nel par. 2.2 del presente capitolato tecnico, in relazione ad una possibile evoluzione della normativa, si stima un impegno aggiuntivo di circa 15 giorni persona annui, per un totale di 45 giorni persona per il triennio, relativamente al servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel report integrato, da attivare qualora, al momento della prestazione di tale servizio, dovesse essere vigente una nuova normativa che comporti una attività più complessa e onerosa, con correlato rilascio di relativa relazione o altra certificazione.

Le figure professionali del team della società di revisione dovranno essere impegnate nel progetto rispettando i valori di mix indicati nella Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996, e cioè:

Figura professionale	% impegno
<i>Partner</i>	4 – 7%
<i>Manager</i>	14 – 17%
<i>Senior</i>	25 – 35%
<i>Assistant</i>	41 – 57%

Per quanto riguarda le figure professionali, è richiesto:

- per il Partner, la laurea in discipline economiche e un’anzianità nella qualifica di almeno 5 anni e l’aver maturato un’esperienza complessiva nella revisione legale dei conti non inferiore a 10 anni;

- per il Manager, la laurea in discipline economiche e l’aver maturato un’esperienza complessiva nella revisione legale dei conti non inferiore a 7 anni;

- per il Senior, la laurea in discipline economiche e l’aver maturato un’esperienza complessiva nella revisione legale dei conti non inferiore a 3 anni;



“Servizio di revisione legale dei conti e servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel Report Integrato - Triennio 2023-2025”

- per l'Assistant, la laurea in discipline economiche e l'aver maturato un'esperienza di almeno un anno nella revisione legale dei conti.

Nella determinazione delle risorse professionali costituenti il team la Società deve considerare gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10, comma 10, del D.Lgs. n. 39/2010.

## **6. Requisiti di indipendenza**

L'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 mira ad assicurare l'indipendenza e l'obiettività dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, a tal fine, prende in considerazione quelle relazioni che intercorrono tra la società soggetta a revisione e il revisore o la società di revisione o entità appartenenti alla medesima rete di questi ultimi.

Sotto tale profilo, ai fini dell'affidamento dell'incarico si dovrà tener conto delle disposizioni di cui al suddetto art. 10.

## **7. Modalità di erogazione del servizio e monitoraggio delle competenze**

Per l'avvio operativo della procedura di revisione è previsto un meeting di inizio attività a cui sono chiamati a partecipare i referenti di Sogei e della Società. Il responsabile del contratto per la Società sarà individuato nella figura del Partner.

All'avvio operativo del servizio, il referente Sogei condividerà con il Responsabile del contratto un approfondimento sugli obiettivi da perseguire e le modalità di erogazione delle attività.

Nella riunione di avvio del servizio verrà condiviso un Piano di Lavoro in cui saranno indicate specifiche scadenze, il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione di penali, di cui al Par. 15.

Il Piano di Lavoro potrà essere modificato/aggiornato successivamente, sempre in accordo fra le parti.

La Società si impegna a presentare, entro n. 15 (quindici) giorni solari dalla stipula del contratto, per ciascuna delle seguenti figure professionali, componenti il Team di lavoro (Partner, Manager, Senior, Assistant) il CV delle persone che ricopriranno ciascuno dei ruoli all'interno del team durante l'esecuzione del contratto, aventi requisiti non inferiori a quelli minimi indicati nel presente capitolato, o migliorativi qualora presentati in offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali.

I Curriculum Vitae dovranno riportare la sintesi delle esperienze professionali pertinenti allo scopo di consentire a Sogei la valutazione preventiva delle nuove risorse rispetto alle caratteristiche richieste e la verifica dei livelli di conoscenza e della generale idoneità allo svolgimento delle attività richieste. I Curriculum Vitae dovranno essere debitamente compilati da ciascuna delle risorse che la Società intende utilizzare e dovranno essere firmati e sottoscritti in base a quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679 e dal testo aggiornato del Codice privacy (D.lgs 196/2003).



**“Servizio di revisione legale dei conti e servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel Report Integrato - Triennio 2023-2025”**

Il team di lavoro offerto in sede di confronto per le figure di partner, manager e senior sarà il medesimo che erogherà il servizio.

Ad eccezione del partner, il team di lavoro dovrà essere composto esclusivamente da dipendenti della Società.

Le risorse assegnate non potranno essere sostituite dalla Società durante l'esecuzione delle attività; qualora intervenissero eventi non dipendenti dalla Società (per esempio dimissioni) che costringessero alla sostituzione di una risorsa, la Società dovrà farsi carico del periodo di affiancamento/istruzione necessario per formare la nuova risorsa sulla specificità del contesto Sogei.

La Società dovrà comunicare entro 5 (cinque) giorni lavorativi la sostituzione, dichiarando in modo ufficiale e formale il possesso, da parte del nuovo professionista, di requisiti professionali definiti nel presente capitolato, o migliorativi qualora presentati in offerta tecnica.

In caso di indisponibilità, nel corso dell'esecuzione contrattuale, di una delle suddette figure il fornitore sarà tenuto a informare subito Sogei e, comunque, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla suddetta indisponibilità.

In caso di indisponibilità che perduri per un termine superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, per cui si renda necessaria una sostituzione di una delle figure facenti parte del Team, entro i successivi 7 giorni lavorativi il fornitore dovrà proporre una nuova risorsa con caratteristiche non inferiori a quelle presentate nell'Offerta Tecnica, che sostituisca la risorsa indisponibile e, allo scopo, presentare contestualmente un nuovo CV, che dovrà essere approvato formalmente da Sogei.

Tutte le eventuali variazioni o integrazioni del personale impiegato dovranno essere comunicate tempestivamente, integrando la documentazione consegnata, al fine di consentire a Sogei la valutazione preventiva delle risorse.

In caso di sostituzione Sogei si riserva, comunque, la facoltà di esaminare le risorse messe a disposizione della Società, per verificarne sia i livelli di conoscenza sia la generale idoneità allo svolgimento delle attività richieste ed eventualmente chiederne la sostituzione.

La Società si impegna a sostituire la risorsa che non abbia l'approvazione della Sogei entro 3 giorni solari dalla richiesta di sostituzione, con altra risorsa avente i requisiti minimi stabiliti al Par. 5 del presente Capitolato tecnico e gli eventuali requisiti migliorativi offerti. Se per la seconda volta Sogei dovesse ritenere le risorse non idonee potrà recedere dal contratto.

## **8. Luogo di erogazione del servizio**

I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la sede Sogei sita in Roma via Mario Carucci 99 e/o da remoto e/o presso altra diversa sede che verrà indicata da Sogei.

Gli eventuali costi di trasferimento e soggiorno sono a carico della Società e devono intendersi compresi negli importi contrattuali che saranno riconosciuti da Sogei.





## **9. Adempimenti per la sicurezza**

I servizi richiesti sono di natura intellettuale e saranno svolti presso i locali di Sogei, in sale riunioni/stanze dedicate, o da remoto, con l’ausilio di strumenti informatici (personal computer) di proprietà del fornitore.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l’obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

La Società s’impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs.81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto.

## **10. Riservatezza**

La Società non potrà utilizzare, ad alcun titolo, le informazioni acquisite o la documentazione fornita dalla SOGEI al di fuori delle attività oggetto del presente documento.

## **11. Responsabile delle attività contrattuali**

Prima della stipula del contratto, la Società dovrà comunicare a Sogei il nominativo del Responsabile delle attività contrattuali, che deve coincidere con la figura del Partner.

La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all’organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile del contratto curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Per assicurare il coordinamento del servizio, il responsabile delle attività contrattuali dovrà garantire la reperibilità negli orari di esecuzione del servizio.

## **12. Modalità di comunicazione**

La Società si impegna a comunicare un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa al servizio.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

Tutte le comunicazioni o richieste scambiate tra Sogei e il Fornitore devono essere effettuate utilizzando i canali di comunicazione descritti nel presente documento, nel rispetto degli standard previsti da Sogei.

L’organizzazione del servizio di comunicazione sarà a carico della Società.



**“Servizio di revisione legale dei conti e servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel Report Integrato - Triennio 2023-2025”**

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale la Società dovrà garantire la piena funzionalità di tali mezzi di comunicazione, comunicando tempestivamente alla SOGEI eventuali modifiche dei recapiti.

Inoltre, per facilitare e velocizzare l'attività amministrativa di entrambe le parti, qualsiasi comunicazione tra SOGEI e la Società riguardante aspetti contrattuali dovrà essere scambiata, sia in formato cartaceo che elettronico.

### **13. Verifica di conformità**

Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nel contratto nonché secondo le indicazioni della Sogei.

Ciascun verbale di verifica di conformità positiva è elemento essenziale per la presentazione della fattura da parte della Società.

In caso esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Sogei in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali.

Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo la Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

### **14. Consuntivazione delle attività svolte e fatturazione**

Sulla base del prezzo di aggiudicazione è definito il corrispettivo annuo, distintamente per i due servizi richiesti.

Il corrispettivo annuo relativo al Servizio di revisione legale dei conti verrà riconosciuto in quote semestrali posticipate.

La Società dovrà inviare semestralmente il report delle attività svolte nel periodo, sottoscritto dal Partner e, dopo aver ricevuto il medesimo report controfirmato da Sogei, nella persona del Direttore dell'esecuzione, ad esito positivo della verifica di conformità, potrà emettere la relativa fattura.

Il corrispettivo annuo relativo al Servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel Report integrato verrà riconosciuto, in unica soluzione, a seguito dell'avvenuto rilascio della corrispondente relazione di revisione del Report integrato; anche in tal caso la Società dovrà inviare il report dell'attività svolta, sottoscritto dal Partner e, dopo aver ricevuto il medesimo report controfirmato da Sogei, nella persona del Direttore dell'esecuzione, potrà emettere la relativa fattura. Sempre con riferimento al servizio di revisione delle informazioni non finanziarie contenute nel Report integrato, nel caso in cui si verificasse, in corso di contratto, una evoluzione della normativa di riferimento tale da rendere necessario un maggior impegno e, quindi, il ricorso a giorni persona integrativi, preventivamente concordati con Sogei, il report dell'attività svolta



dovrà includere il dettaglio delle maggiori attività effettuate, e la relativa quantificazione dei giorni persona dedicati.

## **15. Penali**

Sogei applicherà le penali, secondo le seguenti modalità:

- Nel caso del mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione dei curricula del team di lavoro di cui al precedente Par. 7, Sogei applicherà una penale pari al 1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato;
- Nel caso di ritardo sulle scadenze previste nel Piano di Lavoro approvato (iniziale ed aggiornato) dalle parti, Sogei applicherà una penale pari al 1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato;
- In caso di consegna della Relazione di Bilancio redatta ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 139/2015, successivamente ai 15 giorni antecedenti la data della riunione dell’Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio, Sogei applicherà una penale pari al 1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.